

Sassari, li 11 ottobre 1999

Prot. n° 645

A TUTTI GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ALBO
A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

LORO SEDE

**OGGETTO: CALCOLO DEGLI ONORARI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI NEL
CASO DI APPALTO AGGIUDICATO MEDIANTE OFFERTA PREZZI UNITARI.**

Relativamente al calcolo degli onorari di cui all'oggetto questo Consiglio, preso atto dell'art.21 della legge 415 del 18.11.98 (c.d. Merloni ter), ritiene che l'importo da assumere quale consuntivo lordo per il calcolo degli onorari sia quello di previsione progettuale.

La decisione è scaturita da un confronto con la legge n°14 del 02.02.1973 che si sintetizza di seguito.

L'art.5 della legge 14/73 disciplinava le modalità di aggiudicazione degli appalti con sistema di offerta ad una formazione del prezzo di appalto indipendentemente dalle previsioni progettuali.

L'art.21 della legge 415/98 impone che l'aggiudicazione dell'appalto venga effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, base di gara che l'Amministrazione deduce dagli elaborati progettuali. A fianco a ciascuna offerta può così essere calcolata una percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta che diventa automaticamente il prezzo lordo dell'appalto.

In sostanza appare evidente che nell'offerta prezzi effettuata ai sensi della legge 415/98 la formazione del prezzo di appalto è strettamente legata alle previsioni progettuali e che l'importo a base d'asta calcolato dal progettista debba intendersi quale consuntivo lordo dell'opera previsto dall'art.15 della legge 143/49.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
(Dott.Ing.Brunello Dessì)



(Handwritten signature)